

Studio legale  
Avv. FABRIZIO RULLI  
Viale Kennedy, 97  
65123- PESCARA (PE)

## **ECC.MO TAR LAZIO**

### **RICORSO**

#### **Per**

L'Ing. Dino D'Agostino, (C.F. DGSDNI71S03L186X ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Fabrizio Rulli, (C.F. RLLFRZ65P29G482F) del foro di Pescara, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Viale Kennedy 97, 65123, giusta procura speciale da considerarsi in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 085.9430219 ovvero all'indirizzo pec: [studiolegalefabriziorulli@pec.giuffre.it](mailto:studiolegalefabriziorulli@pec.giuffre.it);

- ***Ricorrente***

#### ***Contro***

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro**, legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio 3° Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**, in persona del Direttore *pro tempore*;

-

- ***Resistente***

#### ***E nei confronti di***

- **Ing. Massimo Racciatti** (RCCMSM80H08Z133L), al seguente domicilio digitale [massimo.racciatti@ingpec.eu](mailto:massimo.racciatti@ingpec.eu);

- ***Controinteressato***

#### ***per l'annullamento***

#### ***previa sospensione dell'efficacia***

- della Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023, a firma del Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio 3° Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, Dott.ssa Paola Iachini, con la quale è stato disposto quanto segue:

*“Art. 1. Il prof. D'Agostino Dino, 03/11/1971 (Pe) è depennato dalla graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso A040*

– Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche – regione Abruzzo;

*Art. 2) Il provvedimento di questo Ufficio prot. 9882 del 17 agosto 2022 viene annullato nella parte in cui individua per un contratto a tempo determinato su graduatoria A040 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” da procedura concorsuale ex articolo 59, comma 9 bis, D.L 73/2021, il prof. D’Agostino Dino, nato il 03/11/1971 Pe, collocato alla posizione 7 della medesima graduatoria;*

*Art. 2) il servizio prestato dal prof. D’Agostino sulla classe di concorso A040 è dichiarato prestato di fatto e non di diritto”;*

- della Nota del medesimo Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Ufficio 3° Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila, prot.4734 del 6/06/2023 con la quale è stata data, al prof. D’Agostino, comunicazione di avvio di procedimento di revoca, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241/90, della nomina in ruolo classe di concorso A040 da procedura concorsuale ex articolo 59, comma 9bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

### **FATTO**

- Il Sig. Dino D’Agostino è titolare della laurea in Ingegneria “Ambiente e Territorio”, conseguita presso l’Università di L’Aquila, nell’anno accademico 2000/2001, sostenendo l’esame di laurea nella sessione straordinaria fuori corso di marzo-aprile 2002, nella vigenza del vecchio ordinamento, come attestato dal certificato di laurea con esami rilasciato dall’Università di L’Aquila (Doc.1), ove si legge che l’ultimo anno di corso è proprio il 2000/2001 (5° anno fuori corso);

-L’Ing. Dino D’Agostino, ha partecipato al concorso straordinario indetto con il bando di concorso del 17 maggio 2022 (Doc.2), ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 108 del 28.04.2022 e D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022;

- all’esito della predetta procedura, è risultato utilmente collocato nella graduatoria per la Regione Abruzzo in settima posizione su otto posti disponibili, per la classe di insegnamento A040 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”, come disposto dal provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Ufficio 3° Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila, prot. 9680 dell’11.08.2022 (Doc.3-Approvazione Graduatoria);

- con Nota prot. 9882 del 17 agosto 2022, il Prof. Dino D’Agostino è stato individuato per un contratto a tempo determinato su graduatoria A040 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” da procedura concorsuale ex articolo 59, comma 9 bis, D.L 73/2021 (Doc.4);

-in data 01.09.2022, il Prof. D'Agostino ha preso servizio, per l'anno scolastico 2022/2023, presso la scuola IIS "L. di Savoia" di Chieti (Doc.5) ed ha stipulato il relativo contratto di assunzione fino al 31.08.2023, per un anno di prova a tempo determinato (Doc.6) trasformabile a tempo indeterminato, in caso di positivo superamento dell'anno di prova, ex art. 1, co. 119, della legge 13/7/2015 n. 107;

-Il ricorrente ha svolto l'attività di insegnamento per la classe di insegnamento A040, dall'anno scolastico 2016/2017 fino all'anno scolastico in corso, 2022/2023, per 6 annualità consecutive, come di seguito riportato (Doc.7), nonché come convalidato dall'Istituto Scolastico Superiore Alessandrini, con la nota prot. 8011/2020 del 30.09.2020 (Doc.8.):

1.Anno scolastico:	2016-2017
Data inizio servizio:	03/11/2016
Data fine servizio:	12/06/2017
Istituzione scolastica:	PERI03000V - IPSIAS "Di Marzio - Michetti" (PE)
2.Anno scolastico	2018-2019
Data inizio servizio:	08/10/2018
Data fine servizio:	18/10/2018
Istituzione scolastica:	PEIS00600B – Istituto Superiore "A. Volta" (PE)
3.Anno scolastico:	2019/2020
Data inizio servizio:	12/09/2019
Data fine servizio:	30/06/2020
Istituzione scolastica:	PEIS00600B – Istituto Superiore "A. Volta" (PE)
4.Anno Scolastico:	2020-2021
Data inizio servizio:	18/09/2020
Data fine servizio:	31/08/2021
Istituzione scolastica:	PEIS00300X – Istituto Superiore "E. Alessandrini" (PE)
5.Anno Scolastico:	2021/2022
Data inizio servizio:	04/09/2021
Data fine servizio:	31/08/2022
Istituzione scolastica:	PEIS00300X – Istituto Superiore "E. Alessandrini" (PE)
6Anno Scolastico:	01/09/2022
Data inizio servizio:	31/08/2023
Data fine servizio:	CHIS012006 – IIS "L. Savoia" (CH)

-durante l'Anno Scolastico 2022/2023, l'Ufficio Scolastico Regionale, con nota prot. 13590 del 7.11.2022, ha comunicato al ricorrente l'avvenuta proposizione di un'istanza di accesso agli atti da parte dell'Ing. Massimo Racciatti, candidato collocatosi nella graduatoria di merito per la Classe di insegnamento A040, al nono posto e, dunque, in posizione non utile (Doc. 9);

-con successiva Nota prot. 4122 15.05.2023 (Doc.10), l'USR, ha richiesto al Prof. D'Agostino la documentazione attestante l'elenco degli esami sostenuti nel corso di studi per il titolo di Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio, prontamente riscontrata dal ricorrente (Doc.11);

-a seguito di tale interlocuzione, l'Ufficio Scolastico Regionale di L'Aquila, con Nota Prot. nr. 4734 del 06.06.2023 (Doc.12), ha comunicato al Prof. D'Agostino, l'avvio del procedimento per:

- l'annullamento dell'individuazione su posto di cui alla procedura concorsuale art. 59, comma 9 bis, classe di concorso A040, disposto con il precedente provvedimento prot.10496 del 31/08/2022;
- l'annullamento del riconoscimento giuridico degli anni di servizio prestati sulla classe di concorso A040 dal medesimo ricorrente.

Ad avviso dell'Amministrazione scolastica, il Prof. D'Agostino non avrebbe avuto, entro i termini di scadenza del bando, i requisiti di accesso all'insegnamento alla classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, in quanto *"Ai sensi del DM 39/98 la laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio è titolo di accesso all'insegnamento su classe di concorso A040 (più precisamente alla classe di concorso A035 - vecchia classe di concorso confluita nella A040) purché "il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche"*.

-Il Prof. D'Agostino, in data 14.06.2023, ha presentato osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca (Doc.13), mai riscontrate dall'USR.

- Con la Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023 (Doc. 14), che si impugna con il presente ricorso, l'Ufficio Scolastico regionale ha disposto:

- l'esclusione dalla graduatoria di merito per l'Abruzzo del Prof. D'Agostino, per la classe di concorso A040 – *"Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche"*, senza fornire alcuna controdeduzione rispetto alle osservazioni difensive da questi formulate;
- l'annullamento d'ufficio del provvedimento prot. 9882 del 17 agosto 2022 nella parte in cui individua il Prof. Dino D'Agostino, collocato nella posizione 7 della medesima graduatoria, per un contratto a tempo determinato sulla graduatoria A040 *"Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche"*;

-la declaratoria che il servizio reso dal medesimo ricorrente nell'annualità 2002/2023 sarebbe stato prestato di fatto e non di diritto;

Successivamente, con la Nota prot. 9026 del 12.09.2023, l'USR ha comunicato al Prof. D'Agostino, ai sensi dell'art. 18 del DM 108/2022, che *“il mancato superamento del percorso di formazione e prova conclusiva finalizzato al conseguimento dei 5 CFU, comporta la decadenza dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, co. 9 bis del D.L. n. 73/2021, con conseguente impossibilità di sostenere nuovamente l'anno di prova”* (Doc.15).

Per effetto dei predetti atti, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio IV, con la Nota prot. 22169 del 5.10.2023, ha disposto l'assegnazione dell'Ing. Massimo Racciatti, sulla classe di concorso A040 con la procedura di cui all'art. 59 c. 9 bis DL 73/2021, presso l'I.S. Mattioli-D'acquisto di San Salvo (Ch) anziché al I.S. SAVOIA di Chieti, per il periodo di formazione e prova previsto dalla vigente normativa (Doc.16).

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, la Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023 dell'USR (Doc. 14), ed il relativo procedimento espletato dall'Ufficio Scolastico Regionale sono illegittimi e gravemente lesivi della posizione giuridica del ricorrente, per evidenti vizi di legittimità, relativi all'istruttoria svolta, nonché per eccesso di potere dovuto a motivazione apparente, violazione dei principi del di legittimo affidamento e buona fede del privato.

Pertanto, l'atto impugnato è illegittimo per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. Violazione della L. n. 241/1990 e s.m.i., artt. 3 e 4 -Carenza di Istruttoria - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto alla base dell'istruttoria procedimentale.**

La Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023 (Doc.14) ed il relativo procedimento amministrativo espletato dall'Ufficio Scolastico Regionale de l'Aquila risultano affetti da palesi violazioni delle norme e delle garanzie procedurali dettate dalla L. n. 241 del 1990 e s.m.i.

In primo luogo, si rileva un vizio di istruttoria, ex artt. 3 e 4 della L. n. 241/1990, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto alla base del provvedimento per la verifica del possesso, in capo al Prof. D'Agostino, dei requisiti di ammissione per la Classe di insegnamento A040-*Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”*.

L'Amministrazione Scolastica regionale, nel comunicare l'avvio del procedimento di revoca dell'insegnamento nei confronti del ricorrente con la Nota prot. 4734 del 06.06.2023 (Doc.12), ha sostenuto che il medesimo non avrebbe avuto i requisiti di accesso

all'insegnamento alla classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, con la seguente motivazione: *“Ai sensi del DM 39/98 la laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio è titolo di accesso all'insegnamento su classe di concorso A040 (più precisamente alla classe di concorso A035 - vecchia classe di concorso confluita nella A040) purché “il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche”.*

Nel provvedimento finale, prot. 8569 del 1° settembre 2023 (Doc. 14), viene asserito che la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio conseguita dal Prof. D'Agostino non ricomprende gli esami che consentono di utilizzare tale laurea come titolo idoneo all'insegnamento della Classe di concorso A040.

L'Amministrazione, così disponendo, ha violato palesemente il combinato disposto del D.M. n. 22 dicembre 1997 n. 896 (Doc.17) e del DM n. 39/1998 (Doc.18), per le seguenti ragioni.

Il Decreto Ministeriale n. 22 dicembre 1997 n. 896 (G.U. n. 35 del 12 febbraio 1998), nel disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento universitario, così dispone:

*“Articolo unico 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 marzo 1997, n. 231, sono sostituiti dai seguenti:*

*“ 4. I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel decreto ministeriale del 24 novembre 1994, n. 334, non più previsti dal presente decreto, purché' conseguiti entro l'anno accademico 2000/2001 ovvero, se trattasi di diploma di scuole secondarie superiori, entro l'anno scolastico 2000/2001 , conservano la loro validità ai fini del reclutamento del personale docente. 5. I titoli di studio indicati nella colonna 2 della Tabella A, allegata al già citato decreto ministeriale n. 334/1994, previsti senza alcuna limitazione ai piani di studi ovvero a condizione che siano stati seguiti piani di studi difformi da quelli richiesti dal presente decreto, conservano la loro validità, purché' siano conseguiti entro l'anno accademico 2000/2001 , ai fini del reclutamento del personale docente.”.*

Tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto, il percorso logico seguito dall'Amministrazione appare evidentemente errato.

Infatti, l'esame di laurea è stato sostenuto dal Prof. D'Agostino nella sessione straordinaria di marzo-aprile 2002, per i fuoricorso dell'Anno Accademico 2000/2001, come documentato dal certificato di laurea del Prof. D'Agostino (Doc.1), acquisito agli atti dell'Amministrazione.

La sessione straordinaria marzo-aprile 2002 è riferita all'anno accademico 2000/2001, in base al regolamento didattico di Ateneo e al principio di ultrattività dell'anno accademico, in un'ottica di *favor* per gli studenti fuoricorso.

**Dunque, il titolo di studio del Prof. D'Agostino gli riconosceva, senza ombra di dubbio, la**

**possibilità di utilizzare il titolo medesimo senza limitazioni derivanti dal contenuto del piano di studio, in base al D.M. n. 896/1997.**

Peraltro, nella motivazione del provvedimento impugnato si legge *“RICHIESTO tale piano di studi relativo alla laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio conseguita dal professore il 29/04/2022 presso l’Università di L’Aquila” e “VERIFICATO il piano di studi alla luce della normativa vigente (DM 39/98 come rettificato dal DM 22/05 e dal DM 259/17) e verificato che non risultano gli esami che avrebbero consentito a detta laurea di essere titolo idoneo all’insegnamento della A040”*.

Così ragionando, l’Ufficio Scolastico regionale, dopo avere acquisito il certificato di laurea del ricorrente, ne mette in dubbio la validità.

Infatti, alla luce della data dell’esame di laurea del Prof. D’Agostino, 29.04.2002, viene ritenuto che l’anno accademico di conseguimento del titolo non sia il 2000/2001 bensì il 2002.

Da questo assunto, viene fatto discendere, erroneamente, che il ricorrente avrebbe dovuto sostenere gli esami integrativi richiesti dal D.M. n. 39/1998.

La tesi dell’USR, oltre a violare il disposto del D.M. n. 286/1997, contrasta con il certificato di laurea, ove è riportato, a chiare lettere, che l’ultimo anno del corso di studi del Prof. D’Agostino è il quinto anno fuoricorso dell’anno accademico 2000/2001.

**Dunque, l’Amministrazione scolastica, nella fase istruttoria, è caduta in due evidenti errori.**

Da un lato, ha interpretato in modo erroneo la disciplina transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento universitario, relativamente alle lauree utilizzabili ai fini dell’accesso alla classe di concorso A040 in base al D.M. n. 22 dicembre 1997 n. 896 (Doc.17).

Dall’altro, ha completamente obliterato il contenuto del certificato di laurea prodotto dal ricorrente, che ha natura fidefacente.

Per tali motivi, l’annullamento d’ufficio del provvedimento di immissione in graduatoria del Prof. D’Agostino e la conseguente esclusione dalla graduatoria di merito del concorso per la Classe di insegnamento A040, sono affetti da un evidente vizio istruttorio per il travisamento dei presupposti di diritto alla base della nota prot. 8569 del 1° settembre 2023.

**II. Violazione di legge – Art. 21-nonies sotto il profilo del termine di 12 mesi per l’esercizio del potere di autoannullamento – Eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede e affidamento.**

Come è noto, l’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 prevede un termine di dodici mesi per l’esercizio del potere di autoannullamento.

L’apposizione del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere

all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici risponde ad un'esigenza di certezza dell'azione amministrativa, ex art. 97 Cost. e di tutela dell'affidamento del privato nella certezza dei rapporti giuridici (Ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI 4 ottobre 2017 n.4626 ; TAR Sardegna – Sez. II – n. 00255 del 12 aprile 2017).

Infatti, per giurisprudenza costante, la previsione di limiti cronologici al potere di annullamento di ufficio, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, impone all'Amministrazione di tener conto dell'interesse del destinatario del provvedimento a non rimanere in balia delle decisioni dell'Amministrazione oltre un limite di tempo ragionevole.

(Ex multis: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 8 luglio 2020 n. 4392 ove si afferma che *“Nell’ordinamento nazionale, rispondono al principio di affidamento numerose disposizioni procedimentali, tra cui la previsione sui limiti cronologici del potere di annullamento di ufficio dei provvedimenti illegittimi e il dovere di tener conto, nell’esercizio di tale potere, degli interessi dei destinatari del provvedimento (L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies)”* ed, ivi, i richiami alla giurisprudenza comunitaria: CGUE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet).

**Dunque, l'Amministrazione scolastica ha palesemente violato la norma di riferimento.**

**Infatti, il provvedimento di approvazione della graduatoria per la classe di concorso A040 è stato adottato e pubblicato in data 11.08.2022 (Doc.3-Approvazione Graduatoria).**

A seguito dell'approvazione della graduatoria, il Prof. D'Agostino ha stipulato il relativo contratto di lavoro, prendendo servizio in data 1.09.2022, e avrebbe ripreso servizio regolarmente anche il 1° settembre 2023, se non fosse stato raggiunto, in pari data, dagli effetti del provvedimento di autoannullamento, adottato dall'USR con la Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023.

Emerge, dunque, *ictu oculi* la violazione dell'art. 21-nonies in cui è incorso l'Ufficio Scolastico regionale, che non ha rispettato il termine di 12 mesi apposto dalla norma per il legittimo esercizio del potere di autoannullamento.

**La nota prot. 8569 1° settembre 2023 contrasta palesemente con l'art. 21-nonies della L. n. 241/1990.**

**Il termine per l'esercizio del potere di autoannullamento, infatti, alla data del 1° settembre 2023 era irrimediabilmente spirato.**

Altresì, L'USR ha evidentemente violato la buona fede e il legittimo affidamento riposto dal ricorrente nella legittimità e certezza della procedura da lui espletata.

Infatti, non ha in alcun modo tenuto conto del fatto che il Prof. D'Agostino abbia partecipato ad un regolare concorso pubblico, risultando vincitore per la classe di concorso A040, e che



abbia svolto l'insegnamento nell'anno 2022/2023, nonché nelle sei annualità precedenti.

**Al contrario, l'USR ha lasciato il Prof. D'Agostino in una situazione di incertezza giuridica in relazione al destino del suo insegnamento, fino alla data del 1° settembre 2023, prevista per l'immissione in servizio all'avvio dell'anno scolastico.**

Tale comportamento appare decisamente contrario al canone della buona fede e del legittimo affidamento riposto dal Prof. D'Agostino in ordine alla legittimità del suo titolo d'insegnamento.

### **III. Violazione dell'art. 21-nonies per l'insussistenza delle ragioni di interesse pubblico atte a giustificare l'annullamento d'ufficio -Eccesso di potere per sviamento della funzione.**

Sotto altro profilo, l'USR ha adottato il provvedimento di autoannullamento, prot. 8569 del 1° settembre 2023, in assenza di ragioni di interesse pubblico, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990.

In base alla norma richiamata, l'Amministrazione può esercitare il potere di annullamento in autotutela soltanto in presenza di un interesse pubblico attuale che giustifichi l'adozione di un provvedimento tale da incidere su una situazione giuridica già consolidata.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è costante (TAR Calabria – Catanzaro -Sez. I – 11 gennaio 2017 – n.27; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 26 febbraio 2014 n. 661; Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2008 n. 578; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 4 gennaio 2008 n. 1, Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2007 n. 6252; Tar Calabria, Catanzaro, , sez. II, 24 luglio 2007 n. 1023).

**Al contrario, la nota prot. 8569 del 1° settembre 2023 dell'USR non ha dato conto dell'esistenza di alcun interesse pubblico attuale, di rilievo tanto preminente da superare l'affidamento rafforzato del Prof. D'Agostino in ordine alla conservazione del proprio titolo di insegnamento.**

E' bene precisare al riguardo che il docente ha svolto l'attività di insegnamento nella classe A040, per ben 6 annualità consecutive, dall'anno scolastico 2016/2017 fino all'anno scolastico in corso, 2022/2023 (Doc.7 e 8), prima di superare legittimamente superato il concorso pubblico per la classe di concorso A040.

**Dal tenore del provvedimento, appare evidente che l'Amministrazione scolastica regionale non abbia indicato alcuna ragione di interesse pubblico atta a giustificare l'esercizio del potere di autoannullamento ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, superando l'interesse rafforzato del Prof. D'Agostino alla conservazione del proprio titolo di insegnamento.**

Per di più, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio IV, a seguito del

depenamento del Prof. D'Agostino dalla classe di concorso A040, con la Nota prot. 22169 del 5.10.2023, ha disposto l'assegnazione dell'Ing. Massimo Racciatti, sulla medesima classe di concorso con la procedura di cui al art. 59 c. 9 bis DL 73/2021, per l'espletamento del periodo di formazione e prova previsto dalla vigente normativa (Doc.16).

Al riguardo, deve rilevarsi che l'Ing. Racciatti, nono classificato nella procedura concorsuale in posizione non utile, non ha mai proposto istanza di annullamento della procedura né ha mai spiegato alcun ricorso giurisdizionale, essendosi limitato a proporre l'istanza di accesso in data 7.11.2022 (Doc. 9), una volta che i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR erano spirati.

Per le ragioni tutte sopra esposte, appare evidente illegittimità della Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023.

#### **IV. Violazione dell'art. 21-nonies sotto il profilo della retroattività degli effetti dell'autoannullamento in ordine agli insegnamenti svolti dal Prof. D'Agostino sulla Classe di concorso A040.**

La Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023 (Doc. 14) dispone, per effetto dell'annullamento dell'insegnamento attribuito al Prof. D'Agostino nella Classe di concorso A040, che *"Il servizio prestato dal prof. D'Agostino sulla classe di concorso A040 è dichiarato prestato di fatto e non di diritto"*.

In tal modo, l'Amministrazione Scolastica vorrebbe, attraverso un proprio atto amministrativo, rimuovere gli effetti giuridici dei provvedimenti attributivi dei titoli pregressi di insegnamento per la Classe A040, che il Prof. D'Agostino non solo ha conseguito legittimamente mediante atti delle relative scuole di assegnazione ma che sono stati anche oggetto di convalida da parte dell'Istituto Scolastico Superiore Alessandrini, con nota prot. 8011/2020 del 30.09.2020 (Doc. 8).

**Al riguardo, l'operato dell'Amministrazione è evidentemente illegittimo.**

**I periodi di insegnamento per la Classe A040, maturati dal Prof. D'Agostino, costituiscono, a tutti gli effetti, titoli di servizio validi, essendo stati svolti per effetto di atti di conferimento dell'incarico validi ed efficaci, che hanno compiutamente spiegato i loro effetti.**

Dunque, l'Amministrazione scolastica non aveva il potere, e né alcuna valida ragione, per escludere il riconoscimento giuridico degli anni di servizio maturati, in evidente assenza di un provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell'illegittimità degli atti di conferimento dei citati incarichi.

Al contrario, l'Amministrazione procedente ha fornito una interpretazione dell'art. 21-nonies ingiustificatamente estensiva e inammissibile, dichiarando le annualità pregresse di servizio nella Classe di Concorso A040, prestate dal Prof. D'Agostino, come servizio espletato di fatto e non di diritto.

**V. Violazione di legge – Art. 7 e 10 L. n. 241/1990– Omesso esame delle memorie e controdeduzioni presentate dal Prof. D'Agostino – Violazione del principio del giusto procedimento ex art. 97 Cost.**

Infine, la Nota prot. 8569 del 1° settembre 2023 (Doc. 14), risulta lesiva dell'art. 7 della L. n. 241/1990, sotto il profilo delle garanzie procedurali attribuite al privato dalla Legge n. 241/1990 in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento.

Il provvedimento in questione, infatti, è stato preceduto dalla Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale di L'Aquila, Protocollo nr. 4734 del 06.06.2023 (Doc.12), con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito per la Regione Abruzzo, prot. 9680 dell'11.08.2022 (Doc.2), per la classe di insegnamento A040 "Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche".

Rispetto a tale comunicazione, come illustrato in fatto, il ricorrente ha prodotto le proprie deduzioni difensive, trasmesse in data 14.06.2023 con la nota a firma dell'Avv. Fabrizio Rulli, (Doc.13), facendo rilevare:

- ❖ in merito all'annullamento del riconoscimento giuridico degli anni di servizio prestati sulla classe di concorso 040, la carenza di potere dell'Amministrazione scolastica nell'esclusione del riconoscimento giuridico degli anni di servizio maturati, in evidente assenza di un provvedimento giurisdizionale di declaratoria dell'illegittimità degli atti di conferimento dei citati incarichi;
- ❖ in relazione all'annullamento dell'individuazione del Prof. D'Agostino come vincitore del concorso straordinario-bis per la sede Abruzzo, per la classe di concorso A040, a causa del mancato sostenimento dei seguenti esami "*elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche*", come previsto dal DM n. 39/1998, il legittimo conseguimento della laurea nell'anno accademico 2000/2001 (Doc.1), nella vigenza del vecchio ordinamento ed il riferimento al D.M. n. 22 dicembre 1997 n. 896 (Doc.17).

L'Amministrazione scolastica, nella nota conclusiva del procedimento, richiama le osservazioni difensive formulate dal prof. D'Agostino ma non dà atto, in alcun modo, del loro superamento o ponderazione.

La nota si limita, infatti, ad affermare che “*Gli argomenti trattati nelle memorie difensive non modificano la valutazione di questo Ufficio*”.

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo previsto dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati richiede, anche per effetto dell'art. 3 della stessa legge n. 241 del 1990, una motivazione che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle osservazioni e deduzioni del privato.

La ratio della garanzia partecipativa prevista dagli artt. 7 e 10 della L. n. 241/1990 è volta proprio ad assicurare un effettivo e reale apporto collaborativo del privato al procedimento (*Ex multis*: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 3 del 28.01.2022 ; Consiglio di Stato n. 4122 del 4.7.2018 TAR Campania, Sez. VIII , 3924 del 10/6/2021).

**In spregio a tali principi interpretativi, l'Amministrazione Scolastica regionale si è limitata ad una motivazione del tutto apparente in ordine alle controdeduzioni fornite dal Prof. Dino D'Agostino.**

Infatti le osservazioni difensive vengono semplicemente citate nel provvedimento, senza che vi sia traccia di concrete argomentazioni, atte a mettere in discussione l'utile collocazione nella graduatoria di merito del concorso per la Classe di insegnamento A040 del prof. Dino D'Agostino.

Sotto questo profilo, l'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale è chiaramente affetto da violazione del canone del giusto procedimento amministrativo, oltre agli altri vizi già illustrati nel presente ricorso.

\*\*\*\*\*

I motivi di illegittimità dell'atto impugnato mettono in luce la manifesta fondatezza del ricorso, sì da consentire all'Ecc.mo Collegio adito di procedere alla definizione del giudizio mediante una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del Codice del Processo Amministrativo.

### **ISTANZA CAUTELARE**

I motivi sopra illustrati dimostrano, in modo chiaro, l'esistenza del requisito del *fumus* del ricorso.

Quanto al *periculum*, deve osservarsi che gli atti impugnati determinano un pregiudizio non solo grave ma sicuramente irreparabile per il ricorrente.

Il Prof. D'Agostino ha incentrato la sua carriera professionale sull'insegnamento, in particolare della Classe di concorso A-040, completando tale percorso con il superamento del concorso

straordinario per l'insegnamento a tempo indeterminato indetto con il bando di concorso del 17 maggio 2022 (Doc.2), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 108 del 28.04.2022 e D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.

Allo scopo ha rinunciato ad altre prospettive professionali, concrete ed in corso.

Ha rinunciato, infatti, all'esercizio della libera professione di ingegnere, tanto da essersi cancellato definitivamente dalla Cassa degli Ingegneri Inarcassa in quanto vincitore di concorso per la Classe A040, con provvedimento di accoglimento dell'Ente Previdenziale prot. 1416822 del 22-09-2022 (Doc.19).

Inoltre, ha rinunciato ad una procedura selettiva per la stabilizzazione nella figura di assistente tecnico presso la Regione Abruzzo (Doc.20), avendo maturato periodi di collaborazione a progetto; concorso che si sarebbe di certo concluso positivamente, essendo riservato a candidati, suoi pari, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla c.d. "Riforma Madia", ex art. 20, comma 2, del D.lgs 75/2017.

Al contrario, attualmente, per effetto del provvedimento impugnato, la sua carriera professionale è stata completamente stravolta e rischia di essere definitivamente compromessa. Il Prof. D'Agostino si è visto, infatti, retrocedere la propria carriera professionale ad incarichi di insegnamento a tempo determinato, per un numero di ore settimanali inferiori a quelle dell'insegnamento a tempo indeterminato, per garantirsi un reddito ben più esiguo e dalle prospettive del tutto incerte (Doc.21).

Il ricorrente, dunque, dopo aver legittimamente superato un concorso per l'insegnamento a tempo indeterminato, si è trovato costretto, all'età di 52 anni, ad essere ingiustamente privato non solo del proprio status professionale ma anche di un tenore di vita dignitoso per un professionista, tenuto conto dell'attuale contesto economico attuale e del livello di vita minimo per una città come Pescara, dove lui risiede e tiene i suoi principali interessi.

Tale reddito, quantificato in mille euro circa, è a mala pena idoneo a garantire a chiunque una minima sussistenza, meno che mai ad un professionista giunto ad un'età matura, come il ricorrente.

Tali motivi radicano l'interesse all'ottenimento di una pronuncia in sede cautelare, per evitare il consolidarsi degli effetti della Nota Prot. 8569 del 1° settembre 2023.

\*\*\*\*\*

Per tutti questi motivi, il Prof. Dino D'Agostino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, confida che Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia:

**-in via cautelare:** sospendere l'efficacia degli atti impugnati;

**-nel merito:** accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, annullare gli atti indicati in epigrafe, nonché tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

Con rifusione di spese e onorari di giudizio, come per legge.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che soggiace al pagamento del c.u. ordinario ma dimezzato in ragione della materia: pubblico impiego.

***Pescara/Roma, lì 23.10.2023***

**Avv. Fabrizio Rulli**